

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Domiciliarità

OGGETTO

Approvazione dell'avviso pubblico non competitivo per la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) finalizzata alla sottoscrizione di convenzioni con il comune di Milano per il supporto all'accesso alle prestazioni sociali agevolate con particolare riferimento agli assegni sociali (nucleo familiare e maternità) e al bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico.

Spesa massima presunta per i 3 anni di convenzionamento = € 90.000,00 (IVA INCLUSA)

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Ardagna Nicola - Area Domiciliarità*

Responsabile PEG: *Giuseppe Barbalace - Area Domiciliarità*

IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13 giugno 2022 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022 avente a oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Immediatamente eseguibile".;
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28 luglio 2022 avente a oggetto "Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP). Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1094 del 29 luglio 2022 avente a oggetto "Programmazione 2022-2024 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022. Atto di indirizzo in merito all'utilizzo di quote residue vincolate in avanzo di amministrazione 2021. Immediatamente eseguibile";

PRESUPPOSTO

- che il Comune di Milano è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l'erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l'accesso ad agevolazioni sociali finalizzate a sostenere nuclei familiari in determinate condizioni di reddito;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta

compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale (CAF);

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF) per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che i Comuni sono deputati alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni di cui all'art. 65 L. 448/1998 e dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001;
- che con effetto dal 1° marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni di cui all'art. 65 L. 448/1998 è abrogato e resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante *“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”* ha istituito un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus per disagio fisico) e che per l'accesso a tale contributo i cittadini devono rivolgersi al proprio Comune di residenza;

CONSIDERATO CHE:

- il convenzionamento con soggetti sottoscrittori per la raccolta delle pratiche relative alle prestazioni sociali INPS non avviene a seguito di procedure di gara, ma sulla base del particolare regime riconosciuto ai centri di assistenza fiscale, in virtù del fatto che sono gli unici soggetti convenzionati con INPS abilitati alla predisposizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista dalla normativa in materia di ISEE;
- tali soggetti sono altresì gli unici che sono inseriti nell'elenco di INPS quali soggetti che il Comune può delegare al caricamento delle domande relative alle prestazioni sociali INPS sul portale dello stesso Istituto;
- il convenzionamento con i CAF per la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua Potabile non avviene in seguito a procedura di gara, ma sulla base del protocollo di intesa tra ANCI e la Consulta nazionale dei CAF, ai sensi del quale il Comune ha ritenuto di poter accogliere nel novero dei CAF convenzionati tutti quelli che ne avrebbero fatto richiesta, in modo da garantire ai cittadini una maggiore scelta e accessibilità;
- in base alla normativa vigente, in particolare l'art.7 del Decreto del Ministero delle Finanze n.164 del 31 maggio 1999, *“lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Dipartimento delle entrate”*, ora Direzione regionale. I soggetti che possono attivare i centri di assistenza fiscale si intendono in tal modo come soggetti accreditati dall'Agenzia delle Entrate;
- alla luce di quanto sopra, non è pertanto previsto il rilascio del CIG per la fattispecie in argomento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16.01.2009, PG 22966, il Comune di Milano ha dato avvio alle procedure per la realizzazione del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGate), approvandone la relativa spesa nonché lo schema di convezione da sottoscrivere con i CAF operanti nella città di Milano. Non è prevista una data di scadenza per tali convenzioni;
- il Comune di Milano annualmente eroga, con la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), circa 4.476 assegni sociali e circa 150 pratiche di bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico, fornendo, con tali contributi, un concreto aiuto alle famiglie che, per situazione reddituale, vivono situazioni di disagio che inevitabilmente si ripercuotono sulla propria prole;
- le convenzioni vigenti del Comune di Milano con i CAF per la gestione degli assegni sociali sono regolate nelle modalità di esecuzione dall'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 629/2019 che prevede una validità di tre anni per suddetti accordi di collaborazione e che hanno quindi scadenza il 31/12/2022;
- per dare continuità alla raccolta e alla messa in pagamento delle prestazioni sociali erogate da INPS è

interesse dell'Amministrazione Comunale rinnovare modalità di collaborazione con i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale regolarmente abilitati in base alla normativa vigente, in particolare il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

- contrariamente a quanto avvenuto in passato e al fine di semplificare il procedimento amministrativo, si ritiene inoltre di stipulare un'unica convenzione con i CAF che preveda sia la gestione degli Assegni Sociali che del Bonus Disagio Fisico;

DATO ATTO CHE:

- le modalità con cui si articola il nuovo convenzionamento dei soggetti ritenuti idonei sono state specificate nel presente Avviso pubblico, qui **ALLEGATO 1** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una validità di tre anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- con suddetto Avviso Pubblico, il Comune di Milano intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) idonei alla stipula di convenzione con l'Amministrazione, per le attività da svolgersi nel prossimo triennio 2023-2025, relativamente agli adempimenti connessi alle seguenti **misure**:

1. Assegno per il nucleo familiare dei Comuni (riferito esclusivamente alla competenza delle mensilità di gennaio e di febbraio dell'anno 2022);
2. Assegno di maternità dei Comuni;
3. Compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico.

- che con l'approvazione dell'Avviso pubblico, lo stesso sarà immediatamente emanato per la presentazione da parte dei CAF interessati di specifica istanza di convenzionamento per il periodo 2023-2025, per le prestazioni sopra indicate, in modo da garantire la presenza di punti di accesso convenzionati in possesso dei requisiti previsti, che svolgano, per conto del Comune di Milano, tutte le attività meglio specificate nello stesso Avviso;
- che si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del codice dei contratti e nelle more dell'esecuzione di tali controlli, si procederà alla stipula del presente accordo, fatto salvo che lo stesso si riterrà risolto qualora l'esito di tali controlli dovesse risultare negativo;
- che, in vista del convenzionamento, ciascun CAF idoneo deve produrre copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro i danni eventualmente causati da errori materiali o inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche e relativa quietanza di pagamento, con espressa previsione della copertura delle attività oggetto della presente convenzione;
- che, nelle more della stipula dell'accordo contrattuale, il CAF che abbia indicato l'affidamento delle attività, pur sotto il proprio diretto controllo e la propria responsabilità, a un'eventuale struttura societaria, prevista dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, deve aver fornito o produrre copia del contratto o convenzione sottoscritto con tale struttura, in corso di validità per l'intera durata del rapporto di convenzionamento con il Comune;

RILEVATO CHE:

- suddetto Avviso Pubblico non competitivo ha la durata di tre anni dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Milano;
- non è stabilito un termine perentorio di presentazione delle domande e pertanto i soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata triennale dell' Avviso Pubblico;
- le domande possono essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale dell'Ente e sino al 30/11/2025 (mese precedente la scadenza del periodo di convenzionamento fissato al 31/12/2025);
- saranno prese in considerazione tutte le domande presentate dai CAF in possesso dei requisiti previsti e complete della documentazione richiesta;
- il rapporto di collaborazione con il Comune sarà regolato mediante apposita convenzione, **ALLEGATO 2** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione della stessa e con scadenza al 31/12/2025, salvo eventuale prosecuzione disposta nelle more di approvazione di nuovo avviso;

CONSTATATO CHE:

- il compenso unitario corrisposto dal Comune di Milano ai CAF per ogni singola pratica trattata è rimasto

invariato dal 2009 e si ritiene quindi necessario applicare un aumento connesso all'indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi);

- nello specifico, con il nuovo Accordo di Collaborazione, il Comune di Milano riconoscerà i seguenti importi a ciascun Centro di Assistenza Fiscale convenzionato:
- € 7,00 (oltre IVA) per ciascuna pratica trasmessa e regolarmente pagata dall'INPS, per quanto concerne gli assegni sociali;
- € 3,50 (oltre IVA) per ciascuna pratica inserita nella piattaforma SGAt e considerata valida, per quanto riguarda i Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico. Non sarà riconosciuto alcun compenso per le pratiche non trasmesse al sistema SGAt e per quelle sospese o rigettate dal sistema SGAt a causa di imperfetta compilazione e trasmissione dell'istanza da parte del CAF.

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- I soggetti convenzionati, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potranno abilitarsi alla consultazione dell'anagrafe cittadina, attraverso la registrazione al portale del Comune- Anagrafe Servizi Online, per i controlli di congruenza tra lo stato di famiglia e le DSU ISEE;

RITENUTO INFINE CHE:

- si rende necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico, della durata di tre anni, per la predisposizione dell'elenco aggiornato dei soggetti convenzionati e delle loro sedi locali;
- in base al numero di utenti residenti nel Comune di Milano che nell'anno 2022 hanno presentato domanda di assegno sociale e di bonus disagio fisico, si stima che per gli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa presunta ammonta a € 30.000,00/annui;
- è opportuno pertanto procedere, per la stipula delle nuove convenzioni, alla richiesta di tre impegni di spesa pari a € 30.000,00 IVA compresa/annui, a copertura dei tre anni di convenzionamento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso pubblico, **ALLEGATO 1** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la predisposizione di un elenco di centri di assistenza fiscale, legalmente riconosciuti per il supporto ai cittadini milanesi nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate con particolare riferimento agli assegni sociali (nucleo familiare e maternità) e al bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico;
2. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Milano al fine di consentire, ai soggetti interessati a convenzionarsi, di presentare la domanda;
3. di dare atto che l'elenco dei soggetti convenzionati avrà durata triennale dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
4. di approvare, per le ragioni e secondo le modalità esposte in premessa, la spesa di € 90.000,00 IVA compresa, finanziata con mezzi correnti di Bilancio, per l'erogazione delle prestazioni sociali INPS e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute (disagio fisico) per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 come da imputazione contabile di cui all'**APPENDICE A**,
5. di dare avvio per l'anno 2023 alla sottoscrizione della convenzione, **ALLEGATO 2** quale parte integrante di questa determina, con i CAF operanti nella città di Milano, e che saranno individuati dall'adesione all'avviso di cui detto, e di dare atto che lo stesso schema di convenzione potrà essere utilizzato per avviare la collaborazione con altri CAF;
6. di approvare l'**ALLEGATO 3**, istanza di convenzionamento, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di dare atto che il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000 è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere e aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato;
8. di dare atto che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL, per gli anni 2023 e 2024 trova presupposto in quanto attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
9. di dare atto che trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi non considerati nel bilancio, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL, per l'anno 2025, trova presupposto in quanto prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice civile (punto b) del richiamato comma 6, per le quali è necessaria la copertura finanziaria per l'intero periodo del contratto;
10. di dare atto che si provvede, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Contabilità e dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, alle annotazioni delle spese annue relative al periodo residuale per le quali si dovrà tener conto nella formazione del corrispondente bilancio futuro;
11. di dare atto che l'esigibilità della spesa è riferita al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line.

IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)
Giuseppe Barbalace (Dirigente Adottante)



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON IL COMUNE DI MILANO PER IL SUPPORTO ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASSEGNI SOCIALI (NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ) E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Milano intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) idonei alla stipula di convenzione con l'Amministrazione, per le attività da svolgersi nel prossimo triennio 2023-2025, relativamente agli adempimenti connessi alle seguenti misure:

1. Assegno per il nucleo familiare dei Comuni (riferito esclusivamente alla competenza delle mensilità di gennaio e di febbraio dell'anno 2022);
2. Assegno di maternità dei Comuni;
3. Compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico.

Attraverso la convenzione si intendono raggiungere le seguenti finalità:

- facilitare il cittadino nella presentazione delle domande relative alle prestazioni sopraelencate, avvalendosi di un centro di assistenza fiscale il più possibile vicino alla zona di residenza o di lavoro;
- fornire un servizio al cittadino attraverso un soggetto riconosciuto che si impegna a garantire gli standard previsti dall'Amministrazione comunale.

ART. 2 OGGETTO

Le prestazioni per le quali si richiede la collaborazione dei CAF sono di seguito specificate:

2.1 Assegno al Nucleo Familiare con tre figli minori che siano riferiti esclusivamente alla competenza delle mensilità di gennaio e febbraio dell'anno 2022

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori è stato istituito dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha introdotto, con decorrenza dal 01 gennaio 1999, un intervento di sostegno per le famiglie con almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati ed oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

Con il Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, pertanto, le disposizioni sull'Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (ANF), di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, essendo abrogate a decorrere dal 1° marzo 2022, restano in vigore per le mensilità di gennaio e di febbraio 2022.

Per gli utenti, sarà quindi possibile presentare richiesta di Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

per gennaio-febbraio dell'anno 2022, fino al 31/01/2023.

2.2 Assegno di Maternità del Comune

L'assegno di maternità concesso dai Comuni è stato istituito dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dal 01.01.1999, ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e dall'art.74 del D. Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso, l'assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

In caso di madre minore di età, la domanda di assegno di maternità deve essere presentata, in nome e per conto della madre minorenni, dal genitore della stessa o altro soggetto esercente la potestà.

2.3 Il Bonus per gravi condizioni di salute (Disagio Fisico)

È uno sconto annuale sul costo dell'energia elettrica destinato agli utenti che gravano in particolari condizioni di salute (o per quei clienti con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia) costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

La domanda per il Bonus Elettrico per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal soggetto con gravi condizioni di salute) o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Per richiedere il Bonus Luce per disagio fisico non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus è concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di convenzionamento circa le caratteristiche delle prestazioni indicate o le modalità di erogazione delle stesse, come pure l'introduzione di nuove misure negli stessi ambiti di intervento, saranno recepite mediante atti formali dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di specifiche integrazioni alla convenzione in essere.

ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI AI FINI DEL CONVENZIONAMENTO

I CAF interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

3.1 Requisiti Specifici

- abilitazione alla costituzione dei centri di assistenza fiscale in base alla normativa vigente (in particolare il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999;
- iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. n. 164/1999;
- polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- abilitazione da parte dell'INPS per la trasmissione dati ISEE per via telematica;
- avere almeno una sede operativa nel Comune di Milano abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi;
- autorizzazione alla gestione completa delle pratiche di bonus elettrico per disagio fisico, ai sensi dell'accordo-sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;

In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali che li hanno costituiti.

In tal caso il CAF dovrà presentare adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale, da cui si desuma l'affidamento dell'attività di assistenza.

3.2 Requisiti di carattere generale

- possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e inesistenza delle ipotesi di esclusione e insussistenza delle cause ostative in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e come modificato dal DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020;
- essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Milano, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- ottemperare, a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in base al quale è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Milano e di osservare, altresì, tutte le prescrizioni previste e quelle contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679);
- accettare, sottoscrivere e allegare alla manifestazione di interesse il "Patto di Integrità", che sancisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Milano e dei Soggetti concorrenti a procedura di gara/affidamento/convenzionamento, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché espresso impegno anticorruzione;
- garantire per tutto il periodo di validità dell'accordo contrattuale, con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, che copra espressamente tutte le prestazioni sociali oggetto della convenzione, con oneri a carico del CAF convenzionato, gli utenti e i terzi da eventuali danni provocati a seguito di errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche, sollevando l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità.

I requisiti richiesti ai punti 3.1 e 3.2 dovranno essere posseduti alla data di invio della manifestazione di interesse e permanere per l'intera durata del contratto, pena il mancato convenzionamento o la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 4 OBBLIGHI DEL CAF CONVENZIONATO

1. Fornire informazioni, assistere e supportare i cittadini per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni oggetto del presente avviso;
2. Espletare i servizi di compilazione, stampa, trasmissione telematica relativi alle pratiche menzionate all'art. 2;
3. Assistere nella compilazione e successiva registrazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione ISEE di cui al DPCM 159/2013, secondo lo schema tipo previsto nel Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e ss. mm. ii., avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo;
4. Ricevere l'istanza e ogni altra documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni da parte del richiedente;
5. Per le agevolazioni inerenti al nucleo familiare con almeno tre figli minori e alla maternità, rilasciare a tutti i richiedenti il beneficio, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, da cui, in



- particolare, si evincano i dati identificativi del CAF e dello Sportello/Centro di raccolta emittente;
6. Fornire al Comune, all'atto della stipula della convenzione e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni, indicazione delle eventuali strutture societarie convenzionate, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, alle quali il CAF abbia eventualmente affidato lo svolgimento delle attività;
 7. Nella persona del Legale Rappresentante, provvedere a nominare un "Coordinatore Responsabile Cittadino" che dovrà coordinare le attività svolte dai singoli sportelli e fungere da referente unico per i rapporti con il Comune, assicurando gli adempimenti segnalati dal competente ufficio comunale per eventuali problematiche emergenti relative alle pratiche presentate presso i singoli centri di raccolta, facendo rispettare i tempi e le modalità su descritte;
 8. Non richiedere, in alcun caso, al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione;
 9. Farsi carico, attraverso apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che dovrà essere inviata in copia solo in fase di convenzionamento, dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempimenti commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del convenzionamento, procedendo a rimborsare gli utenti che non abbiano percepito il contributo a causa dell'operato del CAF medesimo;
 10. Effettuare il monitoraggio sulle sedi locali abilitate e tempestiva comunicazione al Comune delle variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione.

Il CAF è responsabile della corretta elaborazione dell'ISEE e del calcolo dell'assegno spettante.

Il Comune di Milano non risponde dei danni provocati dagli errori o inadempimenti commessi dai CAF nella predisposizione delle pratiche oggetto di convenzionamento.

ART.5 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà a:

1. abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, dopo la stipula della convenzione;
2. diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
3. informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
4. informare l'utenza circa la possibilità di richiedere l'elaborazione dell'ISEE allo stesso CAF incaricato della gestione delle richieste di assegno;
5. verificare le istanze trasmesse dai CAF, validare le stesse nel caso di presenza dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso alle prestazioni;
6. comunicare la validazione al CAF ai fini del successivo caricamento sul portale INPS;
7. comunicare al CAF la non validazione o sospensione delle istanze in caso di necessità di documentazione integrativa;
8. liquidare il compenso previsto per ciascuna pratica, a seguito di ricevimento del report Excel da parte di ciascun CAF. Tale Report sarà soggetto a validazione da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune di Milano.

ART. 6 PROCEDURE E ATTIVITÀ

6.1 Nucleo familiare con almeno tre figli minori e alla maternità

Il CAF trasmetterà mensilmente al Comune di Milano un Report Excel con l'elenco delle istanze pervenute per il successivo controllo e validazione.

L'elenco delle istanze deve essere trasmesso mensilmente, entro i primi cinque giorni successivi al mese di ricezione dell'istanza, al Comune di Milano - Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali all' indirizzo email: pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it

Solo a seguito di nulla osta dell'Ufficio Comunale, il CAF potrà provvedere al caricamento di suddette domande sul Portale INPS.

Il CAF dovrà gestire eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni.

Il CAF provvederà con cadenza trimestrale alla trasmissione del report delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF procederà con l'emissione della fattura.

6.2 Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico tariffa sociale

Il CAF trasmetterà telematicamente le istanze tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGAte), attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione.

Il CAF invierà via e-mail un resoconto semestrale delle istanze accolte da sistema all'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF provvederà all'emissione della fattura

ART. 7 CORRISPETTIVO

Il Comune di Milano riconoscerà i seguenti importi al Centro di Assistenza Fiscale convenzionato:

- € 7,00 + IVA, per ogni pratica di Assegno di maternità e Assegno al Nucleo Familiare con tre figli minorenni caricata telematicamente su INPS previa validazione da parte del Comune;
- € 3,50 + IVA, per ogni pratica di richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute e caricata telematicamente sulla piattaforma SGAte;

Gli importi si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto convenzionato che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DURATA DEL CONVENZIONAMENTO

Il presente Avviso Pubblico non competitivo ha la durata di tre anni dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Milano.

Non è stabilito un termine perentorio di presentazione delle domande; pertanto, i soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata triennale del presente Avviso Pubblico.

Le domande possono essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale dell'Ente e sino al 30/11/2025 (mese precedente la scadenza del periodo di convenzionamento fissato al 31/12/2025).

Saranno prese in considerazione tutte le domande presentate dai CAF in possesso dei requisiti previsti e complete della documentazione richiesta.

Il rapporto di collaborazione con il Comune sarà regolato mediante apposita convenzione, con validità dalla data di sottoscrizione della stessa e con scadenza al 31/12/2025, salvo eventuale prosecuzione disposta nelle more di approvazione di nuovo avviso.

ART.9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I CAF interessati dovranno avanzare formale richiesta, utilizzando il modulo di istanza - ALLEGATO A - al presente avviso, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del CAF, con firma digitale, o con firma autografa corredata da documento d'identità del dichiarante in corso di validità, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, quanto di seguito elencato, a pena di esclusione:

1. Denominazione completa del CAF;
2. Codice fiscale/ partita IVA del CAF e del suo legale rappresentante;
3. Indicazione del numero di iscrizione all'Albo dei CAF presso l'Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni all'esercizio di attività di assistenza fiscale;
4. Indicazione numero iscrizione all'INPS, INAIL, contratto applicato e numero dipendenti;
5. Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
6. Sede operativa presente sul territorio comunale presso la quale svolgere la gestione delle prestazioni sociali rivolte ai residenti nel Comune di Milano (indirizzo, telefono, e-mail) e relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico;
7. Nominativo e dati del Coordinatore Responsabile Cittadino, che dovrà operare per il territorio cittadino come interfaccia tra il CAF convenzionato e l'Amministrazione comunale, con il compito di coordinare tutti gli Sportelli/Centri di raccolta collegati;
8. Codice Identificativo del CAF (nazionale e/o locale) da abilitare all'INPS per la gestione convenzionata delle prestazioni sociali;
9. Copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, ivi compreso l'elaborazione dell'ISEE.

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- Copia Polizza copertura assicurativa, di cui al punto 9);
- Fotocopia documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale o estremi per la verifica della validità della firma digitale;
- Eventuale atto di delega del CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione da parte del referente locale;
- Patto di integrità sottoscritto dal Rappresentante Legale.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente alla PEC:

areadomiciliaritaeculturadellasalute@pec.comune.milano.it

ART.10 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Qualora l'istanza, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il CAF potrà essere invitato a integrarla e/o a regolarizzarla entro il termine che sarà indicato in apposita comunicazione formale.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione, come pure il mancato possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, comporterà il mancato inserimento dell'elenco dei CAF idonei a sottoscrivere le apposite convenzioni.

In presenza dei requisiti previsti, il CAF sarà inserito in un elenco dei soggetti idonei al convenzionamento e si procederà, previo espletamento dei controlli sulle dichiarazioni prodotte, alla stipula della convenzione mediante firma digitale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Fino al momento della sottoscrizione della convenzione non sorge in capo al Comune alcuna obbligazione nei confronti dei soggetti richiedenti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di procedere o meno con la sottoscrizione delle convenzioni in relazione all'approvazione degli adempimenti amministrativi e contabili

previsti.

La convenzione potrà essere revocata al venir meno del possesso dei requisiti richiesti e sulla scorta di un processo di valutazione continuo della qualità delle prestazioni rese.

ART.11 FORMULAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Milano e messo a disposizione dei cittadini interessati affinché possano rivolgersi direttamente ai Centri di assistenza fiscale per la presentazione delle domande relative alle prestazioni sociali di cui al presente Avviso.

ART.12 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Milano si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del soggetto convenzionato.

Sono considerati casi di grave inadempimento le seguenti situazioni:

- accertato indebito introito a qualunque titolo di somme di denaro per la presentazione delle domande da parte degli utenti;
- mancata risposta a contestazioni dovute a segnalazioni, e reclami per comportamento non conforme a quanto riportato nella convenzione sottoscritta;
- caricamento sulla piattaforma dedicata INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune.

Inoltre, il Comune di Milano si riserva di verificare le situazioni in cui il soggetto convenzionato non abbia provveduto ad emettere fatture per prestazioni rese al Comune per un intero anno solare.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente Avviso si procederà alla risoluzione anticipata della convenzione.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente Avviso pubblico, nonché della conseguente gestione amministrativa.

È tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto convenzionato è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016 (di seguito "Regolamento"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento" il trattamento dei dati da parte del soggetto (Responsabile del trattamento) sarà disciplinato da un atto che lo vincoli all'Amministrazione (Titolare del trattamento) che stipuli la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

ART. 15 ULTERIORI INFORMAZIONI



Comune di
Milano

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono scrivere alla casella di posta elettronica pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Nicola Ardagna, Responsabile dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali.

Il presente Avviso è inoltre consultabile sul sito internet www.comune.milano.it

Il Direttore
Area Domiciliarità
Dr. Giuseppe Barbalace



DIREZIONE WELFARE E SALUTE

Determinazione Dirigenziale n. /2022 del xx/xx/2022

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEgni SOCIALI E DEL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO

PREMESSO

- che il Comune di Milano è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l'erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l'accesso ad agevolazioni sociali finalizzate a sostenere nuclei familiari in determinate condizioni di reddito;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che il Comune concede l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni di cui all'art. 65 L. 448/1998 e l'assegno di maternità di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001;
- che con effetto dal 1° marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni di cui all'art. 65 L. 448/1998 è abrogato e resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà



sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” ha istituito un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (: bonus per disagio fisico);

- che il Comune di Milano annualmente eroga, con la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), circa 4.476 assegni sociali e circa 150 pratiche di bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico, fornendo, con tali contributi, un concreto aiuto alle famiglie che, per situazione reddituale, vivono situazioni di disagio che inevitabilmente si ripercuotono sulla propria prole;
- che con determinazione dirigenziale n. ___ del _____ è stato emanato apposito Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei CAF interessati di specifica istanza di convenzionamento per il periodo 2023-2025, per le prestazioni sopra indicate, in modo da garantire la presenza di punti di accesso convenzionati in possesso dei requisiti previsti, che svolgano, per conto del Comune di Milano, tutte le attività meglio specificate nello stesso Avviso;
- che si sta provvedendo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del codice dei contratti e nelle more dell'esecuzione di tali controlli, si procederà alla stipula del presente accordo, fatto salvo che lo stesso si riterrà risolto qualora l'esito di tali controlli dovesse risultare negativo;
- che, in vista del convenzionamento, ciascun CAF idoneo deve produrre copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro i danni eventualmente causati da errori materiali o inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche e relativa quietanza di pagamento, con espressa previsione della copertura delle attività oggetto della presente convenzione;
- che, nelle more della stipula dell'accordo contrattuale, il CAF che abbia indicato l'affidamento delle attività, pur sotto il proprio diretto controllo e la propria responsabilità, a un'eventuale struttura societaria, prevista dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, deve aver fornito o produrre copia del contratto o convenzione sottoscritto con tale struttura, in corso di validità per l'intera durata del rapporto di convenzionamento con il Comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TRA

Il Comune di Milano (di seguito denominato Comune), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala 2, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01199250158, legalmente rappresentato dal Dr. Giuseppe Barbalace - Direttore dell'Area Domiciliarità

E

CAF _____ con sede in _____ - _____ - Codice Fiscale e P.IVA _____
rappresentato dal _____, nata/o a _____ (__) il giorno __/__/_____.

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione provvede a regolamentare le attività del Comune e dei CAF convenzionati nell'ambito delle seguenti procedure:

1. Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori ex art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
2. Assegno di maternità, ex art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151;
3. Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico.

Art. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il CAF si obbliga ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e per le richieste di assegno maternità di base:

- 1) Consulenza ed informazione preventiva agli utenti richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Milano circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni;
- 2) verifica in capo all'utente richiedente del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni;
- 3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- 4) in caso di verifica di ISEE non corretto, elaborazione di nuovo ISEE;
- 5) ricezione istanza previo accertamento dell'identità dell'utente mediante acquisizione di un documento d'identità, oltre al documento di soggiorno per i richiedenti stranieri, in corso di validità, rilascio all'utente di copia della ricevuta datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno;
- 6) trasmissione mensile al Comune di Milano delle istanze pervenute su Report Excel ai fine del relativo controllo e validazione;
- 7) soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà provvedere all' inoltro telematico sul portale INPS;
- 8) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni;
- 9) monitoraggio sulle sedi locali abilitate e tempestiva comunicazione al Comune delle variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione;
- 10) trasmissione, con cadenza trimestrale, del report Excel delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS e relative distinte INPS in pdf;
- 11) a seguito di autorizzazione da parte dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF convenzionato potrà emettere la fattura elettronica.

Per quanto concerne, nello specifico, l'erogazione del Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;

- Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- Acquisire, allegati alla richiesta, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni e custodire gli stessi, secondo le seguenti modalità: i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGAtè, al fine di consentire le eventuali verifiche;
- Trasmettere alla piattaforma SGAtè (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite;
- Rilasciare all'utente copia della ricevuta rilasciata dal sistema SGAtè, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- Inviare semestralmente all'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune, l'elenco delle istanze inserite ed accettate dal sistema SGAtè.

Il soggetto convenzionato dovrà inoltre garantire lo svolgimento del servizio attraverso le seguenti attività:

- Archiviare le pratiche, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 5 (cinque) anni.
- In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l'elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall'articolo 18 del D.P.C.M. 452/2000;
- Vigilare l'attività delle sedi locali controllando la correttezza dell'operato svolto, verificando la tempestiva applicazione degli adempimenti richiesti dal Comune e intervenendo tempestivamente per rimuovere i comportamenti non in accordo alla presente convenzione.

Art. 3 SOGGETTO CONTRAENTE E CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATI

Il CAF può svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso gli sportelli dei propri Centri Raccolta Dati presenti sul territorio dei quali avrà trasmesso l'elenco al Comune.

L'integrazione di nuove sedi locali sarà possibile solo previa autorizzazione da parte del Comune.

Il soggetto contraente, contestualmente alla sottoscrizione, si impegna a fornire al Comune la denominazione, gli indirizzi ed i riferimenti degli sportelli autorizzati per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione, fornendo i giorni e gli orari di apertura al pubblico e avvalendosi per l'espletamento della prestazione oggetto della presente convenzione di personale adeguatamente formato.

Il soggetto contraente comunica al Comune il nominativo e gli altri dati necessari al fine di procedere all'inserimento sul portale INPS dei soggetti delegati a caricare le domande, sulla base di quanto prevede la procedura della piattaforma informatica INPS.

Il soggetto contraente si impegna a nominare un "*Coordinatore responsabile cittadino*" che dovrà essere operativo per il territorio cittadino, dovrà coordinare le attività svolte dai singoli sportelli e fungere da referente unico per i rapporti con il Comune.

Sarà, pertanto, sua cura provvedere ad assicurare gli adempimenti segnalati dai competenti uffici comunali, relativi alle eventuali problematiche inerenti alle pratiche presentate presso i singoli centri di raccolta, facendo rispettare tempi e modalità operative per la richiesta delle prestazioni.

Effettuerà, con cadenza mensile, la verifica delle prestazioni in attesa di integrazione/correzione, segnalandole agli sportelli competenti e sollecitandone il perfezionamento ai fini della trasmissione o definitiva rinuncia da parte del richiedente, da comunicare all'Amministrazione comunale.

Il "*Coordinatore responsabile cittadino*" sarà tenuto a verificare che gli sportelli garantiscano tutti gli adempimenti necessari, assicurando la buona esecuzione del servizio, compreso l'invio dei file mensili di tutti i soggetti aventi diritto al contributo richiesto, con relativa documentazione a supporto e di tenere i necessari contatti con il competente ufficio comunale.

A tal fine, il CAF è tenuto a fornire, in sede di istanza di convenzionamento, tutti i recapiti utili all'interazione tra tale figura e l'Amministrazione comunale (telefono, cellulare, mail ed eventuale PEC) e a comunicare tempestivamente, mediante PEC, qualsiasi eventuale variazione dovesse sopraggiungere successivamente al riguardo, per l'intera durata della convenzione.

Art.4 RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune nell'ambito della presente convenzione si impegna a:

- ❖ abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, nonché dopo la stipula della convenzione;
- ❖ abilitare il CAF all'utilizzo del sistema SGate, grazie a un'apposita password rilasciata dal predetto sistema;
- ❖ curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione, delle modalità di accesso alle prestazioni agevolate oggetto della presente convenzione e dell'ubicazione sul territorio comunale delle sedi dei centri di assistenza fiscale del soggetto sottoscrittore, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute;
- ❖ fornire ad ogni soggetto sottoscrittore la normativa aggiornata in merito ai criteri operativi da applicare per la raccolta, la valutazione e l'erogazione delle prestazioni sociali agevolata oggetto della presente convenzione;
- ❖ effettuare controlli a campione sulle pratiche consegnate da ciascun CAF.
Se i controlli dovessero evidenziare dichiarazioni mendaci, l'Ufficio provvederà alle relative segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria ed al recupero delle somme indebitamente percepite;

Art.5 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONTRAENTE

Il CAF convenzionato si impegna inoltre a:

- ❖ assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;
- ❖ garantire all'intera équipe operativa l'applicazione del CCNL di settore, con l'applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- ❖ non chiedere corrispettivi all'utenza per i servizi oggetto della presente convenzione;
- ❖ ottemperare a quanto previsto ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679); in tal senso l'ente affidatario è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Milano. Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza;
- ❖ osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità con il Comune di Milano.

Art.6 DURATA

La durata della presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione e fino al 31/12/2025 e può essere risolta previa volontà espressa di una delle due parti.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, a carico del CAF, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.

Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico del CAF.

Art. 7 CORRISPETTIVO

Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Milano provvederà a corrispondere al CAF un corrispettivo di:

- € 7,00 (oltre IVA vigente) per ciascuna pratica trasmessa e regolarmente pagata dall'INPS, per quanto concerne gli assegni sociali;
- € 3,50 (oltre IVA vigente) per ciascuna pratica inserita nella piattaforma SGAt e considerata valida, per quanto riguarda i Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico. Non sarà riconosciuto alcun compenso per le pratiche non trasmesse al sistema SGAt e per quelle sospese o rigettate dal sistema SGAt a causa di imperfetta compilazione e trasmissione dell'istanza da parte del CAF.

Gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto contraente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.

Il compenso verrà liquidato previa verifica da parte del Comune del regolare caricamento delle istanze validate nella piattaforma INPS.

I CAF risponde dei danni per caricamento di istanze non validate dal Comune e dell'erogazione del beneficio in mancanza dei requisiti di accesso alla prestazione.

Art. 8 CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO

Nel caso in cui il CAF non ottemperi alle attività e agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione comunale provvederà ad invitare lo stesso a fornire entro 10 giorni le proprie giustificazioni.

Qualora non dovessero essere forniti elementi idonei a giustificare le inadempienze o i disservizi contestati, verrà applicata sul compenso finale da corrispondere al CAF una penale pari al 10% dell'importo dovuto.

Ove le stesse inadempienze o disservizi venissero rilevate una seconda volta, sarà applicata una penale pari al 25% del compenso complessivo.

L'accertamento e la contestazione per una terza volta delle medesime inadempienze o disservizi determinerà l'applicazione di una penale pari al 50% del compenso complessivo e comporterà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione immediata della convenzione.

Ulteriore conseguenza sarà il divieto di partecipazione per un anno al nuovo convenzionamento che il Comune di Milano effettuerà per le stesse finalità.

Qualora il CAF convenzionato reiteri la violazione delle norme di cui al codice di comportamento, si applicherà la pena pecuniaria variabile dallo 0,8% all'1% del compenso totale dovuto.

In caso di eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice di comportamento, si procederà alla risoluzione della convenzione.

Art.9 FATTURAZIONE

La fattura, ammessa solo in formato elettronico ed emessa sulla piattaforma dedicata, dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- ✓ nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 39YM40;
- ✓ data e numero della Determinazione Dirigenziale di approvazione della spesa annuale concomitante con l'anno di effettivo caricamento delle istanze di competenza comunale sulla Piattaforma INPS e SGAtè;
- ✓ esplicitazione di split Payment (taglio pagamento) I.V.A. ai sensi di Legge;
- ✓ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).

In riferimento alle prestazioni erogate da INPS la fatturazione delle prestazioni effettuate dal soggetto contraente dovrà avvenire con cadenza trimestrale.

Per le domande relative all'assegno di maternità e all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni, prima dell'emissione della fattura dovrà pervenire via e-mail all'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali un elenco in formato Excel corredato dalle distinte di trasmissione in formato pdf così come rilasciate da INPS.

La fatturazione delle prestazioni riferite alle istanze del Bonus Elettrico per Disagio Fisico effettuate dal soggetto contraente dovrà avvenire con cadenza semestrale sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGAtè.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura elettronica.

A seguito degli opportuni controlli si provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa spesa mediante ordine di bonifico.

Il termine del pagamento della relativa fattura è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del soggetto convenzionato, su conto corrente dallo stesso segnalato.

Costituiscono sospensione dei termini eventuali contestazioni (inviate con PEC) relative alle pratiche, e in caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione, anche informale, del Comune.

Dal fatturato dei contraenti potrà essere detratto l'ammontare corrispondente ad eventuali penalità comminate.

Art.10 RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

La responsabilità dei dati trasmessi a INPS e su Piattaforma SGAtè è ad esclusivo carico del CAF.

In particolare, il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danno verso terzi nel caso di errori e/o omissioni.

Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679).

Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il soggetto sottoscrittore deve stipulare, per tutta la durata della convenzione, una polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art.12 RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione della convenzione in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali così come previsti dall'avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. ____ del ____;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, e in materia di correttezza retributiva e contributiva;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione delle prestazioni da parte dell'ente convenzionato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo). In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art.13 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano.

Art. 14 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.

Art. 15 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE

La presente convenzione dovrà comunque adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dagli organi statali, regionali e comunali competenti.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono risolte le eventuali precedenti convenzioni relative alla gestione del Bonus Elettrico per gravi condizioni di salute - Disagio Fisico.

Letto, firmato e sottoscritto

CAF (nome del CAF)
Il legale rappresentante

(Firmato digitalmente)

Comune di Milano
Il Direttore Area Domiciliarità
Dr. Giuseppe Barbalace
(Firmato digitalmente)



ALL. A - MODELLO ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO

Sottoscrivere e timbrare (o firmare digitalmente) e rinviare accompagnato da documento di identità del legale rappresentante.

*Al Comune di Milano
Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali
Via Sile 8, 20139 Milano*

ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON IL COMUNE DI MILANO PER IL SUPPORTO ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASSEGNI SOCIALI (NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ) E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO

Il/La sottoscritto/a

<i>Dati del Legale Rappresentante del Centro di assistenza fiscale</i>	
Cognome e Nome	
Data e luogo di nascita	
Codice Fiscale	
Indirizzo completo di residenza	
Telefono-fax	
Cellulare	
PEC	
E-mail	

in qualità di legale rappresentante del CAF

<i>Dati del Soggetto proponente</i>	
Denominazione CAF	
Natura giuridica	
Codice fiscale	
Partita Iva	
N. iscrizione C.C.I.A.A.	
Autorizzazione a svolgere attività di assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate (<i>indicare sede competente, luogo e data rilascio, nr. protocollo</i>)	
Numero iscrizione all'Albo nazionale dei CAF	
n. posizione e sede INPS competente	
n. posizione e sede INAIL competente	

<i>Sede legale del CAF</i>	
Indirizzo-CAP-città	
Telefono - fax	
Cellulare	
PEC	
E-mail	

<i>Sede operativa del CAF sul territorio cittadino</i>	
Indirizzo-CAP-città	
Telefono - fax	
Cellulare	
PEC	
E-mail	

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici

CHIEDE

di potere stipulare con il Comune di Milano la convenzione disciplinante l'attività di assistenza ai cittadini che intendono richiedere (*barrare la casella/le caselle di interesse*):

- Assegno di Maternità e Assegno al Nucleo Familiare con almeno tre figli minorenni
- Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico

e a tal fine

DICHIARA

- di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico nonché nello Schema di Convenzione ad esso allegato, accettandone con la presente istanza integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e i termini;
- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'espletamento della procedura, nell'osservanza delle norme in materia di contratti pubblici e saranno archiviati a cura dell'Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative;
- (se del caso, altrimenti eliminare la dicitura)* che il CAF per lo svolgimento di attività fiscali si avvale della Società di Servizi di seguito indicata, con la quale ha stipulato apposito contratto/convenzione n. del..... , con durata *(Indicare dati Società di Servizi)*:

Denominazione Società di Servizi	
Codice fiscale	
Partita Iva	
N. iscrizione C.C.I.A.A.	
n. posizione e sede INPS competente	
n. posizione e sede INAIL competente	
Indirizzo completo	
Telefono-fax	
PEC	
E-mail	

- che il nominativo e i dati anagrafici del Coordinatore responsabile cittadino, che opererà per il territorio del Comune di Milano, nel ruolo di interfaccia tra il CAF convenzionato e l'Amministrazione comunale e con il compito di coordinare tutti gli Sportelli/Centri di raccolta ivi operanti, sono i seguenti (*INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI*):

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Codice fiscale	
Residenza/Domicilio	
Telefono	
Cellulare	
e-mail	
PEC (eventuale)	

- che gli Sportelli/Centri di raccolta presenti nel territorio cittadino, collegati al CAF che intende convenzionarsi, sono quelli di cui all'elenco allegato, dove sono indicati i riferimenti e i recapiti di ciascuno sportello e, per ogni Sportello/Centro di raccolta, il nominativo della persona individuata come referente/responsabile dello stesso (*cf. ALLEGATO B - ELENCO SPORTELLI*);

- che, per ogni singolo Sportello, ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale e/o partita IVA e ogni altra informazioni richiesta, utile ai fini dei controlli amministrativi del soggetto che opera come centro affiliato del Caf Centrale, sono quelli indicati nella scheda allegata (*cf. ALLEGATO C - SCHEDE ANAGRAFICHE DELLO SPORTELLI*);

- che il recapito al quale riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il seguente:

Indirizzo PEC	
---------------	--

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante del CAF;
- Copia del contratto/convenzione stipulato con la Società di Servizi e fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante della Società di Servizi (*eventuale*);
- Elenco degli Sportelli/Centri di raccolta collegati, presenti sul territorio cittadino (ALLEGATO B);
- Schede anagrafiche degli Sportelli/Centri di raccolta collegati, con indicazione dei dati richiesti per ciascuno sportello (ragione sociale, natura giuridica, nominativo legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA, ecc.), con allegata fotocopia dei documenti di identità in corso di validità (ALLEGATO C);
- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici (ALLEGATO D) del soggetto che intende convenzionarsi e della *eventuale* Società di Servizi che svolge le attività per conto del CAF richiedente;
- Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del CAF richiedente (ALLEGATO E).

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla procedura della suddetta selezione.

Milano, li

Per il CAF _____ (apporre timbro)

IL Rappresentante Legale _____(firma)

Per la Società di Servizi (*eventuale*)_____ (apporre timbro)

IL Rappresentante Legale _____

IMPEGNI

Anno / N° crono	Cap. / Art. / N°	Anno / N° impegno	Importo (€)	Esigibilità	CIG	CUP	Partita IVA	Cod. tipo finanz.
	3713/33/0	2023/3221	30.000,00	dal 01/01/2023 al 31/12/2023				1
	3713/33/0	2024/1404	30.000,00	dal 01/01/2024 al 31/12/2024				1
	3713/33/0	2025/664	30.000,00	dal 01/01/2025 al 31/12/2025				1

90.000,00 € **Totale spesa corrente**